

**REGOLAMENTO  
DEL GRUPPO COMUNALE  
VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE  
DI VOLTAPAGE DEL MONTELEONE**

(in attuazione dell'art.35, comma 1, del Dlgs 2  
Gennaio 2018, n.1) in esecuzione della Direttiva  
del Dipartimento della Protezione Civile  
22.12.2022

## **Art. 1 - Costituzione gruppo comunale di volontariato di protezione civile del Comune di Volpago del Montello**

1. È costituito, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29.11.2017, il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Volpago del Montello (C.F. 00529220261) di seguito G.C.V.P.C., nella sede legale del Comune di Volpago del Montello in Piazza Ercole Bottani, 4 – 31040, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art.21 del decreto legislativo n. 117/2017.
2. Il G.C.V.P.C. è un soggetto del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione e, ove necessario, può provvedere all'iscrizione del medesimo gruppo nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione "Altri enti del Terzo Settore".

## **Art.2 - Il Sindaco**

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
2. Il Sindaco è il legale rappresentante del G.C.V.P.C. e, fatta salva l'eventuale presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
3. Il Sindaco può designare, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della Legge Regionale 01 giugno 2022, n.13 nota come "Disciplina delle attività di protezione civile", un responsabile/ funzionario di protezione civile di seguito indicato con l'acronimo R.C.P.C. anche in forma associata con altri Comuni e Enti.

Il R.C.P.C. deve avere alte capacità morali, civili e di dialogo con il volontariato oltre che con i presidenti e i responsabili di associazioni e gruppi.

Lo stesso è inoltre responsabile:

- della gestione amministrativa;
- del sistema informatico;
- delle varie attivazioni secondo il sistema regionale (COC, registri.);
- dei mezzi e dei materiali utilizzati dai volontari e dalle associazioni di proprietà comunali o di altri enti del servizio protezione civile;

- della fornitura dei DPI e delle attrezzature.

Compito del responsabile comunale di protezione civile (R.C.P.C.) è informare e partecipare ad iniziative di raccolta fondi anche attraverso donazioni o contributi ad iniziative a favore del Comune. Lo stesso assicura la piena collaborazione con l'attività di coordinamento ai vari livelli (comunale, provinciale, regionale e nazionale) del volontariato.

Il medesimo deve garantire la costante operatività e idoneità dei luoghi adibiti a sede del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile.

Il medesimo incarico è incompatibile con cariche e incarichi politici presso il Comune di riferimento.

### **Art. 3 - Obiettivi del gruppo**

1. Il G.C.V.P.C, ove sia soggetto del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva l'attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del Dlgs n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il G.C.V.P.C. concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

### **Art. 4 - Attività del G.C.V.P.C.**

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.

2. Il G.C.V.P.C. nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo le forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera in occasioni di:

- a. eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del Dlgs n.1/2018;
- b. attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- c. attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione ai sensi art. 18 -22 e 32 e 38 del D.lgs. n. 1/2018;
- d. attività addestrative e formative (giornate di studio) funzionali all'attività di protezione civile;
- e. attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f. attività ed iniziative per raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni

e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

g. supporto agli Enti Istituzionali durante le emergenze;

h. supporto al servizio sanitario nazionale e regionale, ai disabili e alle persone in difficoltà.

3. Il G.C.V.P.C. opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del Comune, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- il registro ufficiale dei volontari iscritti;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

- il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art.12.

Il G.C.V.P.C. ha accesso ai registri sopra citati.

#### **Art. 5 - Ammissione al G.C.V.P.C., esclusione, limiti di partecipazione**

1. Possono essere ammessi al G.C.V.P.C. i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2. Possono aderire al G.C.V.P.C., previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni da anni 16 di età, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, i quali possono essere impiegati nelle attività G.C.V.P.C ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il proprio voto in Assemblea attraverso colui che esercita la potestà genitoriale/ tutore.

3. Possono aderire al G.C.V.P.C., quale soggetto del Terzo settore costituito in forma specifica, i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4. L'ammissione al G.C.V.P.C. è subordinata alla presentazione di apposita domanda, in base a specifica modulistica predisposta dal Comune, a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

a. autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;

b. elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, recapito telefonico, pec, ecc.)

c. copia del documento d'identità in corso di validità;

d. copia del codice fiscale.

5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del G.C.V.P.C. di cui all'art. 12.

6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore

operativo.

7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al G.C.V.P.C. anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione del G.C.V.P.C. sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

#### **Art. 6 - Volontari effettivi**

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente al G.C.V.P.C e che superano con esito positivo il corso di addestramento base e le attività, come definito dalle vigenti normative regionali e, qualora previsto, il periodo di prova di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definitivi dall'Amministrazione comunale. Durante l'eventuale periodo di prova i volontari sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi. In tale periodo sarà fornito il giubbino alta visibilità con tesserino; successivamente, al termine del periodo, se il volontario risulta idoneo, sarà consegnato il vestiario completo;

2. I volontari sono coperti da polizza assicurativa che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova.

3. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- a. copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- b. tesserino di appartenenza al G.C.V.P.C.;
- c. vestiario e DPI idonei;
- d. copia del Regolamento;

#### **Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al G.C.V.P.C.**

1. La qualità di appartenente al G.C.V.P.C. si perde per:

- a. recesso volontario presentato dal volontario;
- b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'adozione operativa del G.C.V.P.C.;
- c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- d. utilizzo improprio non coerente con le attività di protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali al G.C.V.P.C.

2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato – viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere del Consiglio Direttivo dei volontari di cui al successivo art.10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il provvedimento.

3. Il recesso del volontario viene comunicato all'appartenente al G.C.V.P.C. in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco;
4. Una volta persa l'appartenenza al G.C.V.P.C. il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30gg dall'effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune tramite gli uffici preposti, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

#### **Art. 8 - Diritti dei volontari**

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dalla legge art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti art. 39 e 40 del Decreto Legislativo 1/2018.
2. I componenti del G.C.V.P.C sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, per lo svolgimento dell'attività di volontariato del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha il diritto di fruire di appositi programmi formativi, in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.
5. I corsi e le giornate formative sono gestiti possibilmente da Enti Istituzionali abilitati con rilascio certificazione in conformità alle normative vigenti.

#### **Art. 9 - Doveri dei volontari**

I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza o di assistenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di protezione civile promosse dal Comune o dal G.C.V.P.C. o alle quali il Comune o il G.C.V.P.C. prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

## **Art. 10 - Organi di G.C.V.P.C.**

Il G.C.V.P.C. è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti regolarmente al G.C.V.P.C.;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Coordinatore operativo;
- d) Vice-coordinatore operativo;

## **Art. 11 - Assemblea dei volontari iscritti al G.C.V.P.C.**

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del G.C.V.P.C., è il luogo d'incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del G.C.V.P.C. L'Assemblea viene convocata e si riunisce almeno tre (3) volte l'anno.

2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi e strumenti idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto delle autonomie degli enti locali.

4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione del Consiglio direttivo;
- elezione e revoca del Coordinatore operativo;
- elezione e revoca del Vice-coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

## **Art. 12 - Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre (3) a un massimo di nove (9) componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.

2. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni.

3. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando

ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.

La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 8 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obblighi di preavviso. Delle riunioni del Consiglio direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

5. Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a. definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del G.C.V.P.C., sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
- b. collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
- c. definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d. programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile;

### **Art.13 - Coordinatore operativo**

1. Il Coordinatore operativo del G.C.V.P.C. del Comune di Volpago del Montello è eletto dall'Assemblea da parte dei volontari regolarmente iscritti secondo i principi costituzionali democratici di cui all'art.11, comma 5 per un periodo di cinque (5) anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.1/2018. Lo stesso, finito il mandato, può essere rieletto.

2. Il ruolo di Coordinatore è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con le cariche di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferiti dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al G.C.V.P.C. sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può altresì essere revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del G.C.V.P.C. secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, sono i referenti delle attività dei volontari afferenti al G.C.V.P.C.

4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del G.C.V.P.C. e rappresenta il G.C.V.P.C. nelle sedi istituzionali.

5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari d'intervento.
6. Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del G.C.V.P.C., oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi strumenti assegnati in uso al G.C.V.P.C. dal Comune.
8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del G.C.V.P.C. le direttive impartite dal Sindaco del Comune ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di Volpago del Montello una relazione dettagliata sull'attività svolta dal G.C.V.P.C. nell'anno precedente.
10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 14 - Organizzazione operativa del G.C.V.P.C.**

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di Volpago del Montello e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il G.C.V.P.C garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di protezione civile.
3. Il G.C.V.P.C. si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il G.C.V.P.C del Comune di Volpago del Montello, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto alla guida del Coordinatore operativo, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D.lgs. n1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n.1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il G.C.V.P.C. si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il G.C.V.P.C. gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

#### **Art. 15 - Sede operativa, attrezzature/ dotazioni tecniche, vestiario e DPI**

1. Il Comune di Volpago del Montello assegna al G.C.V.P.C. una sede operativa. Il programma di utilizzo della stessa è stabilito con apposito provvedimento del Sindaco.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di Volpago del Montello.
3. Il Comune fornisce al G.C.V.P.C mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del G.C.V.P.C.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del G.C.V.P.C, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al G.C.V.P.C possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

#### **Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie**

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del G.C.V.P.C e ne è responsabile, in conformità quanto previsto nell'art. 35, comma 1, lettera a) del D.lgs. n.1/2018.
2. Nel bilancio del Comune di Volpago del Montello sono previsti:
  - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti sponsorizzazioni, donazioni, ecc.;
  - b. Capitoli di spesa, per l'utilizzo dei fondi di cui alla precedente lettera a, nonché, compatibilmente con le risorse di bilancio, altri capitoli sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del G.C.V.P.C.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune, ai sensi del comma 1) del presente articolo, provvede, ove necessario e compatibile, al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n.106/2020.

#### **Art. 17 – Abrogazione ed entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'art.75 dello Statuto Comunale.

L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'abrogazione del precedente Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 29/11/2017.